

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'INTEGRAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

per la Provincia di Potenza

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2020

PERIODI DI INFORTUNIO	LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)				TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO		
		Retr.Orar.(**)	x Coeff.	x 40/7	x 48/7	(1)	Produzione	Discontinui
Dal 1° giorno successivo alla data dell'evento al 90° giorno di assenza	Cust.con all.	7,32	0,2538		6,86	(2)	-	12,74
	Cust.sen.all.	7,98	"		"	(3)	-	13,89
	1° livello	9,20	"	5,71	"	(4)	13,33	16,02
	2° "	10,29	"	"	"	(4)	14,91	17,92
	3° "	11,11	"	"	"	(4)	16,10	19,34
	4° "	11,75	"	"	"	(4)	17,03	20,46
Dal 91° giorno in poi	Cust.con all.	7,32	0,0574		6,86	(2)	-	2,88
	Cust.sen.all.	7,98	"		"	(3)	-	3,14
	1° livello	9,20	"	5,71	"	(4)	3,02	3,62
	2° "	10,29	"	"	"	(4)	3,37	4,05
	3° "	11,11	"	"	"	(4)	3,64	4,37
	4° "	11,75	"	"	"	(4)	3,85	4,63

(\*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 7

(\*\*) La retribuzione oraria è costituita da :

1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa deve continuare ad accantonare alla Cassa Edile la differenza tra l'importo della percentuale del 18,5% e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'INAIL.

- Il trattamento economico è corrisposto entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art.28 del C.C.N.L. per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche

- Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art.5 è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

N.B.:I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile